DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 3/2009.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 gennaio 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione della Sezione di controllo sugli enti concernente la sottoposizione della Consip S.p.A. al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2007, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Mario Falcucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. per l'esercizio 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma degli articoli 7 della legge n. 259 del 1958 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2007 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Consip S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Mario Falcucci

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2009.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONSIP S.P.A. PER L'ESERCIZIO 2007

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

1. – I compiti istituzionali della Consip. Gli organi sociali . » 14
2. – Normativa di riferimento: Evoluzione e problemi applicativi » 15
3. – Organizzazione » 18
4. – Assetto dei controlli interni » 21
5. – Personale » 22
6. – Risorse finanziarie » 29
7. – Strumenti programmatici e monitoraggio degli andamenti gestionali » 34
8. – Attività e risultati » 37
9. – I bilanci della Consip » 54
10. – Conto economico » 54
11. – Stato patrimoniale » 57
12. – Considerazioni finali » 58

Tavole allegate » 63

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito – con le modalità di cui all'art.12 della legge stessa - sulla gestione della C.O.N.S.I.P. S.p.A. (d'ora in avanti più brevemente indicata come Consip) relativamente all'esercizio finanziario 2007.

Sulle vicende concernenti la costituzione della Consip e sulle modificazioni intervenute nell'oggetto sociale con riferimento all'evoluzione della normativa, nonché sui risultati del controllo eseguito in ordine all'attività svolta negli esercizi 2002 e 2003, la Corte ha riferito con determinazione n. 39/2004, in data 22 giugno/5 luglio 2004 (cfr. atti parlamentari, XIV legislatura, doc. XV n. 247).

Da ultimo, con deliberazione n. 87/2007 la Corte ha riferito sui risultati del controllo eseguito sull'attività svolta nell'esercizio 2006 (cfr. atti parlamentari, XV legislatura, doc. XV, n. 172).

Al fine di consolidare le analisi e le valutazioni sull'andamento gestionale dell'azienda, i risultati del 2007 sono posti a raffronto con quelli dell'esercizio 2006, oggetto del precedente referto.

Sono stati considerati anche gli eventi più significativi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2007, fino a data corrente.

1. I compiti istituzionali della Consip. Gli organi sociali.

Sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato, la Consip "ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività informatiche, di consulenza e di assistenza in favore di Amministrazioni pubbliche nel settore della compravendita di beni e di acquisizioni di servizi, anche ai fini della scelta del contraente, nonché di attività di negoziazione diretta su beni e servizi per conto e su richiesta di tali Amministrazioni".

In attuazione di tale mandato Consip svolge la propria attività in due ambiti principali:

- sviluppa sistemi informativi e supporta il rinnovamento e l'ottimizzazione di processi organizzativi, e di funzionamento del Ministero dell'economia e delle finanze (ex area Tesoro) e della Corte dei conti, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche;
- individua e promuove soluzioni per la razionalizzazione della spesa pubblica in beni e servizi, anche attraverso strumenti e metodologie di *e-Procurement* (c.d. Programma di razionalizzazione).

Nel corso del 2007 sono state introdotte ulteriori modifiche allo statuto. In data 22 febbraio l'Assemblea straordinaria ha deliberato l'istituzione della figura del dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari. Il 17 aprile l'assemblea ha provveduto a rinnovare il collegio sindacale. In pari data l'Assemblea ha conferito l'incarico di controllo contabile alla Società di revisione per l'esercizio 2007, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Nell'Assemblea straordinaria del 20 maggio 2008, la composizione del Consiglio di amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge finanziaria per lo stesso anno, è stata ridotta da nove a cinque membri. Nella stessa seduta l'Assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

I compensi annui per gli Amministratori e per il collegio sindacale in carica alla fine del 2007 erano stabiliti nella seguente misura:

- Presidente del Consiglio di amministrazione € 57.000 di emolumento annuo, oltre al corrispettivo ex art. 2389, comma 3, codice civile, articolato in una parte fissa (€ 30.000) e in una parte variabile (€ 20.000) connessa al raggiungimento di obiettivi annuali;
- Amministratore delegato € 250.000 di compenso fisso e € 80.000 di emolumento variabile legato ad obiettivi annuali, oltre all'emolumento di componente del Consiglio di amministrazione (€ 28.500);
- Membro del Consiglio di amministrazione (€ 28.500);
- Presidente del Collegio sindacale (€ 24.000);

- Componente del collegio sindacale (€ 16.000).

2. Normativa di riferimento:evoluzione e problemi applicativi.

Non hanno registrato variazioni, anche nel 2007, i compiti affidati alla Consip nel settore dei servizi informatici necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dello Stato in materia contabile e finanziaria.

La legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006) ha previsto, invece, specifiche disposizioni in tema di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi realizzata attraverso le attività del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consip.

In particolare, l'art. 1, comma 449, della citata legge finanziaria ha disposto che, entro il mese di gennaio di ogni anno, un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze individua – tenendo conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti – le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro della Consip[1].

Le restanti Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni, oppure ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

In relazione agli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'art. 1, comma 450 della stessa legge finanziaria ha previsto che le Amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) per gli acquisti di beni e

[1] Con decreto del Ministro dell'economia del 1° marzo 2007 sono state individuate le tipologie di beni e servizi per le quali si applica il vincolo dell'obbligatorietà di adesione alle convenzioni stipulate da Consip (in base all'art. 26 della legge 488/1999). Di seguito si riportano le tipologie di beni e servizi identificate:
- arredi per ufficio;
- carburanti da autotrazione;
- combustibili da riscaldamento;
- energia elettrica;
- macchine per ufficio, nonché prodotti hardware e software;
- noleggio autoveicoli;
- servizio buoni pasti;
- servizi telefonia fissa;
- servizi telefonia mobile.

servizi sono tenute a far ricorso al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip.

Sono state dettate, inoltre, ulteriori norme per dare impulso alle centrali regionali di committenza.

Tali centrali, insieme a Consip, sono impegnate a costituire un "sistema a rete" perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi, grazie ad un modello di funzionamento ispirato a logiche di coordinamento ed interoperabilità[2]. Ciò per evitare il rischio di possibili duplicazioni di attività e sprechi di risorse.

Resta, infine, da sottolineare che, con l'adozione del comma 458, risulta abrogato l'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte relativa all'elaborazione di strategie comuni di acquisto degli enti decentrati di spesa, ormai superato per effetto del delineato sistema basato sulle centrali regionali.

Alcune norme rilevanti per l'attività di Consip sono contenute anche nella legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Le innovazioni, contrariamente agli anni precedenti, si collocano in una linea di sostanziale continuità col quadro normativo vigente.

Consip viene chiamata a predisporre e pubblicare il prospetto attraverso il quale tutte le amministrazioni statali (centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti scolastici e delle università) devono inviare annualmente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi.

Sulla base di queste informazioni e degli altri dati "storici" – e con l'ausilio di specifici sistemi informativi – il Ministero dell'economia e delle finanze e Consip sono tenuti a definire indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

Tali indicatori e parametri di spesa sostenibile verranno messi a disposizione delle amministrazioni sul Portale degli acquisti (www.acquistinretepa.it) e sul sito Consip come strumenti di supporto per le amministrazioni nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi.

[2] Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano deve approvare annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della p.A. e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, e deve definire le modalità e monitorare il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.